

XV legislatura

A.S. 700:

**"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7
giugno 2006, n. 206, recante
disposizioni urgenti in materia di
IRAP e di canoni demaniali
marittimi"**

Luglio 2006

n. 6



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Maria Laura D'Onofrio

dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 5262

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Indice

Premessa	1
Articolo 1 (<i>Versamenti IRAP</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Canoni demaniali marittimi</i>)	6

Premessa

Il presente disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 206 del 2006, che il Senato esamina in seconda lettura, contiene all'articolo 1 disposizioni concernenti i versamenti dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ed all'articolo 2 disposizioni relative alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica; contiene tuttavia disposizioni suscettibili di determinare effetti di carattere finanziario.

Articolo 1

(Versamenti IRAP)

Il presente articolo, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato modificato nel senso di aggiungere due commi all'unico originario comma dell'articolo in esame¹.

Nello specifico il primo comma ripercorre quanto era stato disposto con il precedente decreto-legge n. 106 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 156 del 2005, concernente disposizioni urgenti in materia di entrate; infatti, si stabilisce una sostanziale proroga degli effetti giuridici prodotti dalle disposizioni di carattere temporaneo recate dalla citata precedente normativa.

Tale disposizione si rende necessaria nell'attesa della definitiva pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità europee sulla

¹ Tali modifiche sono contenute in un emendamento presentato dal relatore al provvedimento.

compatibilità comunitaria dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ed è finalizzata a disincentivare fenomeni di ritardo ovvero di omesso versamento dell'imposta in esame nell'imminenza della prossima scadenza dei termini di versamento (a saldo per il 2005 ed in acconto per il 2006).

Viene pertanto prevista la non applicabilità, in caso di mancato versamento in acconto o a saldo, delle disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni recate dall'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 (c.d. istituto del "ravvedimento operoso")² nonché dell'articolo 2 del d.lgs. n. 462 del 1997, riguardante la riduzione della sanzione per omesso versamento nel caso di effettuazione del medesimo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il successivo comma 1-*bis* prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge n. 311 del 2004 (LF per il 2005, modificata dalla successiva LF per il 2006)³, si applicano alle sole regioni che non abbiano raggiunto, entro il 30 giugno c.a., un accordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale.

Viene inoltre fornita una norma interpretativa con riferimento all'incremento dell'aliquota dell'IRAP, che deve essere maggiorata di

² In via generale il citato articolo prevede la riduzione delle sanzioni (in misura differenziata) in caso di pagamento entro 30 giorni o un anno dalla omissione del pagamento o commissione dell'errore per il versamento del saldo e degli acconti di imposta.

³ Si rammenta che l'articolo in discorso prevede il versamento della misura massima, prevista dalla vigente normativa, delle maggiorazioni delle aliquote dell'IRAP (nonché delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche) da parte dei contribuenti (in sede di acconto), nel caso in cui entro il 31 maggio il commissario *ad acta* non adotti i provvedimenti necessari per il ripiano dei disavanzi di gestione risultanti dal bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale di propria competenza.

un punto percentuale sia essa ordinaria o ridotta, fatti salvi comunque i regimi di esenzione⁴.

Infine, il comma 1-*ter* prevede che il versamento della prima rata di acconto dell'IRAP, dovuta dai contribuenti interessati dalle disposizioni di cui al precedente comma 1-*bis*, effettuato entro il 20 luglio c.a., non è soggetto alla maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Sui citati commi aggiuntivi non è stata predisposta RT (l'emendamento era di iniziativa parlamentare); in merito, nella seduta presso la Commissione V della Camera in data 28 giugno c.a., il rappresentante del Governo ha evidenziato che gli effetti di gettito rientrano “nel margine di errore insito nelle previsioni di risultati e che pertanto i medesimi effetti possono essere considerati sostanzialmente in linea con le proiezioni a suo tempo predisposte”.

Al riguardo si sottolinea che la norma interpretativa recata dal citato comma 1-*bis* - con cui si specifica che la maggiorazione di un punto percentuale dell'aliquota dell'IRAP va applicata alle vigenti aliquote, siano esse ordinarie o ridotte restando comunque esclusi i regimi di esenzione - si è resa necessaria anche con riferimento alle problematiche che sono emerse in fase di prima applicazione della normativa recata dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.

Tale interpretazione - con riferimento agli effetti finanziari - sembrerebbe risultare in linea con quanto già previsto dalla normativa

⁴ L'interpretazione fornita dalla norma in esame è stata anche illustrata dal ministro dell'economia e delle finanze durante la seduta presso la Camera dei deputati del 28 giugno 2006, in risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 3-00070, concernente "Questioni connesse all'applicazione della normativa concernente gli interventi per ripianare il deficit sanitario regionale".

recata dalla legge finanziaria per il 2005, che fa diretto riferimento all'applicazione delle "maggiorazioni di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente".

Sotto questo aspetto è importante sottolineare che alle disposizioni delle due leggi finanziarie citate non erano associati effetti di maggior gettito nelle relative RT, dato che le disposizioni stesse costituivano uno strumento per ripristinare l'equilibrio finanziario delle Regioni in caso di disavanzo della gestione del S.S.N..

Per quanto concerne il successivo comma 1-ter, occorre sottolineare che ad una prima interpretazione sembrerebbe evidenziarsi un minor gettito in termini di interessi corrispettivi per effetto della esclusione della maggiorazione dello 0,40%. Infatti, la disposizione in esame sembra riferirsi, in modo non del tutto giustificato dal punto di vista giuridico, anche se comprensibile dal punto di vista pratico ed applicativo, a tutti i contribuenti interessati dalle disposizioni di cui al precedente comma 1-bis che effettueranno il versamento della prima rata di acconto entro il 20 luglio 2006 per la totalità dell'importo (e non anche per la parte relativa alla sola maggiorazione) del debito a titolo di IRAP.

Da ciò deriva anche la problematica connessa della differente posizione fiscale in cui verrebbero a trovarsi i contribuenti di diverse regioni (diverse da quelle che applicano la disposizione di cui al citato art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004); infatti, coloro che avranno lo sgravio dagli interessi corrispettivi e che effettueranno il pagamento nell'intervallo di tempo che va dal 1 luglio al 20 luglio c.a.

si troveranno in una posizione di vantaggio rispetto agli altri contribuenti. Tale ultima circostanza potrebbe generare problematiche connesse alla tutela dei diritti dei contribuenti, con possibili ricadute in termini di contenzioso tributario.

Inoltre, vi è da sottolineare che, nell'eventualità che negli anni futuri si ripresentino situazioni analoghe a quella attuale, potrebbero verificarsi, sulla base del precedente normativo in esame, ritardi dei versamenti da parte dei contribuenti (che sconterebbero l'approvazione di un provvedimento analogo), con conseguenze finanziarie in termini di cassa di spostamento in avanti (di almeno un mese) dei preventivati incassi a titolo di IRAP. Ciò perché il termine del 30 giugno entro il quale le regioni possono raggiungere un accordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del S.S.N. cade oltre il primo termine di pagamento della prima rata di acconto dell'IRAP (20 giugno).

Si rammenta infine che la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno⁵ nel quale:

viene chiarita l'applicabilità delle norme in esame, per i soggetti per i quali il periodo di imposta non coincide con l'anno solare (c.d. contribuenti con esercizio a cavallo), solo se il predetto periodo è iniziato dopo il 31 dicembre 2005 (punto a);

si prevede che l'eventuale eccedenza di versamento d'acconto IRAP effettuata da contribuenti residenti nelle regioni che hanno raggiunto, entro il 30 giugno c.a., l'accordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del S.S.N. può essere utilizzata in compensazione (ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997)

⁵ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Resoconto sommario e stenografico*, 28 giugno 2006, pag. 12, allegato A, odg n. 9/1005/2 nuova formulazione Leo, Giacchino Alfano.

immediatamente dopo la conoscenza giuridica dell'intervenuto accordo⁶ (punto b);

è previsto l'impegno da parte del governo a che i contribuenti acquisiscano completa, agevole e tempestiva conoscenza dell'eventuale raggiungimento del predetto accordo (punto c).

In merito ai contenuti dell'ordine del giorno non si hanno osservazioni.

Articolo 2

(Canoni demaniali marittimi)

L'articolo in esame differisce dal 15 dicembre 2005 al 31 ottobre 2006⁷ il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di rivalutazione dei canoni per la concessione d'uso dei beni demaniali marittimi, previsto dall'art. 32, comma 22, primo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003. La norma originaria prevedeva che con decreto interministeriale, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, fossero assicurate entrate non inferiori a 140 mln di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2004; il predetto termine del 30 giugno è stato differito più volte: al 30 ottobre 2004⁸, al 15 dicembre 2004⁹, al 31 ottobre 2005¹⁰, al 15 dicembre 2005¹¹. Tali proroghe non hanno peraltro modificato la decorrenza delle rivalutazioni, rimasta sempre la medesima, ovvero il 1° gennaio 2004. Il secondo periodo del comma, infatti, dispone che

⁶ Si rammenta che si trovano attualmente nella posizione citata i contribuenti liguri.

⁷ La data del 30 settembre prevista dal decreto-legge è stata posticipata nel corso della prima lettura.

⁸ Con il decreto-legge n. 168 del 2004, art. 5, c. 2-*quinquies*.

⁹ Con il decreto-legge n. 266 del 2004, art. 16.

¹⁰ Con il decreto-legge n. 115 del 2005, art. 14-*quinquies*.

¹¹ Con il decreto-legge n. 203 del 2005, art. 3-*ter*.

in caso di mancata adozione del decreto interministeriale i canoni per la concessione d'uso siano rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, con una rivalutazione del trecento per cento.

Nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, il Governo ha affermato¹² che:

- per l'esercizio finanziario 2005, non sono stati scontati effetti di gettito in relazione alle disposizioni in oggetto;
- l'effettiva riscossione degli importi iscritti nelle previsioni di gettito per l'anno 2006 non viene pregiudicata dal differimento del termine al 30 settembre;
- le previsioni per il 2006, pari a 210 mln di euro, si compone di 70 mln come gettito ordinario dei proventi dei beni del demanio marittimo e 140 mln attribuiti alla normativa in oggetto.

Il Governo ha inoltre consegnato una documentazione costituita da un'interrogazione al Sistema Integrato della RGS, dalla quale risulta che, a tutto il mese di giugno dell'anno in corso, rimangono da riscuotere circa 42,3 mln di euro e da versare circa 21,2 mln di euro.

Al riguardo, si formulano le osservazioni che seguono.

Le previsioni di bilancio relative al capitolo 2612, art. 4, dello stato di previsione dell'entrata (Proventi dei beni del demanio marittimo), contenute nei documenti di bilancio successivi all'entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003, prevedono i seguenti stanziamenti, identici per competenza e per cassa:

- previsioni assestate per il 2004: 70 mln

¹² cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 14 giugno 2006, pag. 68.

- previsioni iniziali per il 2005: 70 mln
- previsioni assestate per il 2005: 350 mln
- previsioni iniziali per il 2006: 210 mln

Dall'analisi di tali dati si evince che né le previsioni assestate per l'anno 2004 né le previsioni iniziali per l'anno 2005 comprendevano il gettito di 140 mln da ascrivere all'aumento dei canoni. Ciò pone il problema di una verifica dei criteri di costruzione delle previsioni relative a tali poste di entrata. In particolare, negli esercizi finanziari citati non sembrerebbe essere stato rispettato il criterio della legislazione vigente. Le previsioni assestate per il 2005, invece, ammontano a 350 mln, in quanto il disegno di legge di assestamento provvedeva ad una variazione di 280 mln, riferibili, presumibilmente, a 140 per il 2004 e 140 per il 2005 stesso.

La documentazione depositata dal Governo non sembra apportare chiarimenti rilevanti in merito alla problematica in questione, limitandosi a confermare che gli importi da riscuotere e da versare restano al di sotto di quello che il Governo stesso ha definito "gettito a regime dei proventi dei beni del demanio marittimo" e quantificato in 70 mln di euro.

Con riferimento a quanto sopra, si sottolinea che la nuova proroga, differendo al 31 ottobre 2006 un termine scaduto nell'anno precedente, determinerebbe il venir meno, per l'anno 2005, degli effetti di gettito ascritti alla norma stessa per tale esercizio finanziario ormai chiuso. Per il 2006, trattandosi di proroga infra-annuale, non dovrebbero determinarsi effetti in termini di cassa.

Sarebbero utili pertanto chiarimenti, anche con riferimento alla contabilizzazione dei saldi in termini di cassa per gli anni 2004 e

2005, dal momento che l'articolo in esame - come ricordato - non modifica la decorrenza originaria della rivalutazione, che rimane fissata al 1° gennaio 2004.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it